

Mercoledì 5 febbraio 2014

P7\_TA(2014)0072

## **Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di un impiego stagionale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)0379 — C7-0180/2010 — 2010/0210(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2017/C 093/43)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0379),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0180/2010),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco, dal Senato e dalla Camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio nazionale austriaco e dal Consiglio federale austriaco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 <sup>(1)</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 31 marzo 2011 <sup>(2)</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0428/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

### **P7\_TC1-COD(2010)0210**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/36/UE.)*

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 218 del 23.7.2011, pag. 97.

<sup>(2)</sup> GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.